

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 10

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 11 marzo 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **25.** Sentenza 28 gennaio - 3 marzo 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Procedimento di competenza del Tribunale - Mancata previsione della causa di proscioglimento per la “tenuità del fatto”.
 – Codice di procedura penale, art. 529.
 – Pag. 1
- N. **26.** Sentenza 28 gennaio - 3 marzo 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Accertamento delle imposte - Determinazione induttiva del reddito - Notizie e dati non adottati dal contribuente in risposta ad invito dell’amministrazione - Inutilizzabilità a favore dello stesso contribuente nel giudizio tributario.
 – Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), art. 32, quarto comma.
 – Pag. 4
- N. **27.** Sentenza 11 febbraio - 3 marzo 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Indennità di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - Mancata estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco operante su unità navali.
 – Legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), art. 4.
 – Pag. 9
- N. **28.** Ordinanza 28 gennaio - 3 marzo 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale - Preclusione della facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato.
 – Codice di procedura penale, art. 516.
 – Pag. 13
- N. **29.** Ordinanza 11 febbraio - 3 marzo 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario - Vice procuratori onorari - Indennità per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega.
 – Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), art. 4, comma 2, come modificato, dapprima, dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).
 – Pag. 15



N. 30. Ordinanza 11 febbraio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritto internazionale consuetudinario e pattizio - Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) - Obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della CIG che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nella causa di risarcimento del danno per i crimini commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano.

- «Norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, “iure imperii” dal Terzo Reich»; legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), art. 1; legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), art. 3.

- Pag. 19

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Previsione dell’affidamento del servizio mediante concessione di durata non superiore a trenta anni - Applicazione di detto termine anche alle concessioni già sottoscritte (per le quali vigeva il termine di venti anni) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2013.


- Legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, art. 1, comma 1, lett. m).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e) e s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149-bis; Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, art. 106, comma 2.....

Pag. 23

N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” - Organi dell’istituto - Direttore Generale - Previsione che il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, è collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 382 del 1980 - Ricorso del Governo - Denunciata estensione ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale della normativa statale che consente la possibilità per i professori universitari di essere collocati in aspettativa con assegni - Contrasto con la norma statale che prevede per i direttori generali, che non appartengono alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni - Violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 12, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 11.



Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Norme finali e transitorie - Previsione che il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro - Ricorso del Governo - Denunciata deroga alla normativa statale in materia di nomina degli organi degli istituti zooprofilattici - Contrasto con il principio di tutela della salute - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, nonché del principio di ragionevolezza.

- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106, artt. 10, 11, 12 e 15.....

Pag. 25

N. 17. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale in servizio presso la medesima Regione, che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti di cui all'art. 1, comma 529, della "legge di stabilità 2014" - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei destinatari della norma statale - Inosservanza di limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con altri parametri costituzionali numericamente indicati.

- Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 529.

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che le disposizioni regionali riguardanti le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, comma 529, della "legge di stabilità 2014" devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della medesima Regione - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei destinatari della norma statale - Inosservanza di limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con altri parametri costituzionali numericamente indicati.

- Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 529.....

Pag. 28

N. 23. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 marzo 2014

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Pag. 30



N. 24. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 marzo 2014
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


Pag. 34

N. 25. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 marzo 2014.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Pag. 38

N. 26. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 marzo 2014.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.



- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 42

N. 27. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 27 febbraio 2014.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 46

N. 28. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 27 febbraio 2014

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 49

RETTIFICHE

Comunicato di rettifica relativo al ricorso n. 66 del Registro ricorsi 2014. (Ricorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie generale - n. 45 del 29 ottobre 2014). Pag. 53





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 25

Sentenza 28 gennaio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento di competenza del Tribunale - Mancata previsione della causa di proscioglimento per la “tenuità del fatto”.

– Codice di procedura penale, art. 529.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, nel procedimento penale a carico di N.G. ed altro, con ordinanza del 5 dicembre 2012, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, con ordinanza del 5 dicembre 2012 (r.o. n. 122 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto”, «simmetrica ed analoga» a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).



Il Tribunale rimettente premette di essere investito di un procedimento penale a carico di due persone imputate di furto e riferisce che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero ha concluso chiedendo il «proscioglimento di entrambi gli imputati per "tenuità del fatto contestato"».

Il giudice *a quo* - senza anticipare alcuna valutazione sulla responsabilità degli imputati, ma ritenendo che il reato loro ascritto, sulla base delle prove raccolte in dibattimento, potesse oggettivamente ritenersi «di particolare tenuità e di basso allarme sociale», essendo stata sottratta, dagli scaffali di un supermercato, merce di modico valore economico - osserva che la formula di proscioglimento richiesta dal pubblico ministero, prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, non è applicabile ai procedimenti penali pendenti davanti al tribunale, non essendo prevista dall'art. 529 cod. proc. pen., né da altra norma del codice di procedura penale, e non potendo essere estesa in via interpretativa.

La questione proposta, pertanto, sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto «se gli odierni imputati fossero stati giudicati dal Giudice di Pace avrebbero potuto usufruire di una "rosa" di formule di proscioglimento più ampie rispetto a quelle che, ex art. 529 c.p.p., vengono ritenute applicabili [...] in seno ai processi celebrati innanzi al Tribunale».

Questa disparità non potrebbe essere giustificata dalla natura bagatellare dei reati di competenza del giudice di pace, in quanto la formula in questione, «sostanzialmente assolutoria», farebbe riferimento «alla natura ontologica ed intrinseca della "tenuità del fatto"» e dovrebbe valere per qualunque tipo di reato. Anche il tribunale - prosegue il giudice *a quo* - potrebbe effettuare, allo stesso modo del giudice di pace, la valutazione degli elementi che consentono di stabilire la conformità del fatto storico alla fattispecie dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, e, quindi, «tale trattamento diseguale e disomogeneo di situazioni ontologicamente eguali» sarebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., perché troverebbe il suo unico «spartiacque nella diversità della competenza giurisdizionale del relativo procedimento penale attribuita capziosamente dal legislatore».

La questione sarebbe non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 24 Cost.

Ad avviso del rimettente, infatti, l'imputato «vedrebbe ristretto l'esercizio e la spendita del diritto di difesa (rispetto all'ipotetico imputato citato a giudizio innanzi al Giudice di pace) non potendo approntare la sua strategia difensiva in relazione all'obiettivo processuale di riuscire a dimostrare a mezzo della istruttoria dibattimentale la irrisorietà dei fatti per i quali è stato tratto a giudizio e quindi, di poter usufruire della "ulteriore" formula di proscioglimento "per tenuità del fatto" e tutto ciò, in ragione della mancata previsione normativa di tale formula assolutoria».

Infine, la norma censurata - laddove determina una disparità di trattamento e una violazione del diritto di difesa dell'imputato sulla base della sola diversità del giudice procedente - si troverebbe in contrasto anche con il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., perché non vi sarebbero ragioni per considerare «"più giusto" o "più favorevole" il processo penale di competenza del Giudice di Pace rispetto a quello di competenza del Tribunale tanto da individuare solo nella prima Sede altre formule di proscioglimento, [come] quella della quale il pubblico ministero ha chiesto applicazione agli odierni prevenuti».


2.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, con riferimento all'art. 3 Cost., la norma censurata non presenterebbe i profili di irragionevolezza denunciati dal Tribunale rimettente, in quanto rientrerebbe nella piena discrezionalità legislativa la previsione di un trattamento differenziato, sia sotto il profilo processuale, sia sotto quello sanzionatorio, per i reati di minore offensività, assegnati alla competenza del giudice di pace.

Anche con riferimento agli altri parametri invocati dal giudice *a quo* la questione sarebbe non fondata, in quanto la previsione di un trattamento differenziato sul piano processuale per i reati di competenza del giudice di pace non determinerebbe alcun vulnus alle situazioni giuridiche che trovano tutela negli artt. 24 e 111 Cost.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto" «simmetrica ed analoga» a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).



Ad avviso del giudice rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto «la mancata previsione in seno all'art. 529 c.p.p. della medesima formula di proscioglimento prevista dall'art. 34 Legge 274/2000 (quest'ultima dettata ingiustificatamente e arbitrariamente per i soli procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace)» determinerebbe un trattamento diseguale di situazioni ontologicamente uguali, dato che la tenuità del fatto può sussistere per qualunque tipo di reato. La questione sarebbe non manifestamente infondata anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

2.- È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

3.- La questione è inammissibile per mancanza di motivazione sulla sua rilevanza.

Il giudice *a quo* vorrebbe estendere ai procedimenti penali di competenza del tribunale la formula di esclusione della procedibilità per la “particolare tenuità del fatto”, prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che detta disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, ma l'ordinanza, che è priva anche di una esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio, non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 34 per l'applicabilità di tale formula.

Secondo l'art. 34 «Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

Inoltre, a norma del comma 3 dello stesso articolo, quando, come è avvenuto nel caso in esame, già «è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono».

A parere del giudice rimettente, il furto per il quale si procede dovrebbe «ritenersi di particolare tenuità e di basso allarme sociale trattandosi di apprensione di merce di modicissimo valore (peraltro in parte regolarmente pagata) dagli scaffali di un supermercato», ma questo non basta per giustificare un proscioglimento a norma dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000. Per la configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, infatti, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare.

Di tutti questi elementi l'ordinanza di rimessione non fa cenno, così come non fa cenno della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che nel giudizio costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto”. Sotto questo aspetto, ove fosse mancata un'espressa dichiarazione di non opposizione, il giudice rimettente avrebbe dovuto precisare se gli imputati erano rimasti contumaci o erano comparsi, se la persona offesa era stata ritualmente citata, se era presente, se le parti erano state poste in condizione di interloquire o erano state espressamente interpellate sulla richiesta di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto”, formulata dal pubblico ministero, ovvero da quali elementi, univoci e concludenti, poteva desumersi la loro volontà di non opporsi all'eventuale declaratoria di improcedibilità per tale causa.

Certo, il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto” strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ed è quello che ha fatto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). Con l'art. 1, comma 1, lettera *m*), di tale legge, infatti, il legislatore ha conferito al Governo una delega per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento».

Si tratta di una disposizione sensibilmente diversa da quella dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, perché configura la «particolare tenuità dell'offesa» come una causa di non punibilità, invece che come una causa di non procedibilità, con una formulazione che, tra l'altro, non fa riferimento al grado della colpevolezza, all'occasionalità del fatto (sostituita dalla «non abitudine del comportamento»), alla volontà della persona offesa e alle varie esigenze dell'imputato.

Nella linea della delega il Consiglio dei ministri ha poi approvato, il 1° dicembre 2014, uno schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *m*, della legge 28 aprile 2014, n. 67», il cui art. 1 è diretto ad introdurre nel codice penale l'art. 131-*bis*, che prevede i requisiti e definisce l'ambito applicativo del nuovo istituto.



È dunque evidente che una causa di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto” può essere basata su una fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ma questa possibilità nella specie non rileva, perché il giudice rimettente vorrebbe estendere al procedimento davanti al tribunale proprio la fattispecie dell’art. 34. Considerati i termini della questione, il giudice pertanto avrebbe dovuto dare conto dell’esistenza, nel caso in esame, degli elementi che normativamente integrano tale fattispecie, ma non lo ha fatto.

La mancanza della motivazione sul punto non consente di riconoscere la rilevanza della questione e ne fa conseguentemente escludere l’ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150025

n. 26

Sentenza 28 gennaio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Accertamento delle imposte - Determinazione induttiva del reddito - Notizie e dati non adottati dal contribuente in risposta ad invito dell’amministrazione - Inutilizzabilità a favore dello stesso contribuente nel giudizio tributario.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), art. 32, quarto comma.
-



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Como nel procedimento vertente tra B.A. e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Como, con ordinanza del 25 febbraio 2014, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Como, con ordinanza del 25 febbraio 2014, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2014, sospetta della legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), deducendo la lesione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.


La norma impugnata prevede: «Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

2.- Assume la rimettente di essere stata adita da B.A., che ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2007 e 2008, con i quali l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Como, a seguito di accertamento sintetico su un maggior reddito IRPEF, aveva ingiunto il pagamento della relativa differenza di imposta.

3.- Il ricorrente aveva introdotto nel giudizio - rispetto a quanto risposto ai questionari inviatigli, ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'Amministrazione prima di emettere gli avvisi di accertamento - nuovi elementi e la relativa documentazione probatoria, idonei, ad avviso del giudice *a quo*, a far ritenere non sussistente il presupposto normativo dello scostamento biennale, richiesto dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per procedere all'accertamento sintetico.

Il contribuente, tuttavia, nulla deduceva circa la sussistenza di causa a lui non imputabile per non avere adempiuto compiutamente alle richieste dell'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 32, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce «Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».

4.- Pertanto, in ragione di quanto previsto dalla disposizione censurata, era precluso l'esame degli elementi esposti e della documentazione prodotta.



5.- Espone la Commissione tributaria provinciale di Como che, oltre ad essere rilevante, la questione è non manifestamente infondata.

5.1.- Premette, in proposito che, da un lato, non può trovare applicazione la novella di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in ragione dei periodi di imposta che vengono in considerazione; dall'altro, non può pervenirsi ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame.

5.2.- Osterebbe a tale ultima opzione l'esistenza di un vero e proprio "diritto vivente", consolidatosi con riguardo alla analoga disposizione contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), secondo il quale anche il semplice fatto obiettivo della mancata risposta, escluderebbe la possibilità di prendere in considerazione gli elementi dedotti per la prima volta in giudizio.

5.3.- Argomenti a sostegno della legittimità costituzionale della norma censurata non possono trarsi neanche dall'ordinanza n. 181 del 2007, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., poiché l'attuale impugnazione verte sulla lesione della tutela giurisdizionale dei diritti sul piano processuale, e non sul principio della capacità contributiva.

Viene, nella specie, in rilievo il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e difesa, che l'art. 24, secondo comma, Cost., afferma essere «inviolabile», al pari degli altri diritti fondamentali.

Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, anche se il legislatore può determinare l'oggetto della garanzia giurisdizionale, la tutela giurisdizionale viene violata «se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà» (sentenze n. 248 del 1974 e n. 53 del 1966).

La prevista limitazione del diritto di difesa non troverebbe giustificazione neppure in esigenze di bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti, sia perché non sembra ravvisabile equipollenza tra buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ed il diritto di difesa, sia per la mancanza di proporzionalità ed adeguatezza della prevista preclusione processuale rispetto al fine del buon andamento dell'amministrazione.

Deduce la rimettente che deve essere, altresì, considerato, come il rispetto degli obblighi di lealtà nei confronti dell'Amministrazione finanziaria sia già garantito da una specifica disposizione sanzionatoria contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Se la garanzia costituzionale del diritto di difesa non comporta per ciò solo la illegittimità di preclusioni o decadenze, tuttavia, nel caso di specie, preclusione e decadenza del contribuente dal diritto di esibire in giudizio i mezzi di prova, non rivestono natura propriamente processuale, poiché non si maturano all'interno del giudizio tributario, ma nella antecedente fase amministrativa di risposta al questionario inviato dall'amministrazione, quando, peraltro, il contribuente non è assistito dalla difesa tecnica, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

6.- Anche l'art. 111, secondo comma, Cost., sarebbe leso dalla norma impugnata, in quanto la preclusione in questione non si applicherebbe simmetricamente a tutte le parti in giudizio, incidendo sulla cosiddetta "parità delle armi".

7.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e la non fondatezza della questione.

8.- Quanto al primo profilo, la difesa dello Stato ha dedotto la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, non ostando a ciò alcun "diritto vivente", ma, anzi, rinvenendosi nella giurisprudenza di legittimità più pronunce volte ad una esegesi favorevole al contribuente della norma impugnata.

Quindi l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che la Commissione tributaria provinciale di Como non avrebbe adeguatamente motivato l'ordinanza di rimessione con riguardo alla rilevanza della questione, non avendo specificato se i documenti prodotti in giudizio fossero stati o meno oggetto di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione.

9.- Nel merito il Presidente del Consiglio dei ministri ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il mezzo probatorio può essere sottoposto a delimitazioni suggerite con riguardo al tipo di procedimento, e che l'esclusione di un mezzo di prova non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.



Ricorda, quindi, come la norma impugnata vada contestualizzata nel complessivo procedimento di accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni, in cui è previsto un sub procedimento con l'invio di un questionario, per favorire il dialogo tra le parti, al fine di escludere il contenzioso.

Infine, osserva come il rimettente non abbia attribuito rilievo alla disposizione di cui all'art. 32, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che opera il necessario bilanciamento tra gli interessi che vengono in rilievo.

Considerato in diritto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Como, con ordinanza del 25 febbraio 2014, ha impugnato l'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), prospettando la lesione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

2.- Il giudizio tributario ha ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento (IRPEF, anni di imposta 2007 e 2008) emessi dall'Amministrazione finanziaria a seguito di accertamento sintetico effettuato ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo anteriore alla novella introdotta dall'art. 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quest'ultimo articolo, al quarto comma, nel testo applicabile *ratione temporis*, stabilisce, per quanto qui rileva: «L'ufficio [...] può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva [...] quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta».

Con il sistema comunemente denominato "redditometro", dunque, l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, persona fisica, non basandosi sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso, ma assoggettando a tassazione anche redditi di fonte sconosciuta.

Il contribuente però, ai sensi del successivo sesto comma dello stesso art. 38, sempre nel testo all'epoca vigente, può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Precisa inoltre la norma che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».

3.- È in questo quadro che si inserisce la norma impugnata, secondo cui «Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

Essa, dunque, stabilisce un collegamento fra il giudizio e il procedimento tributario e in particolare la fase istruttoria di quest'ultimo, i relativi poteri d'ufficio e i corrispondenti oneri del contribuente.

L'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, stabilisce: «per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono», tra l'altro, «inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, [...] con invito a restituirli compilati e firmati» (art. 32, primo comma, numero 4).

E al riguardo si può ricordare come la circolare 9 agosto 2007, n. 49/E, dell'Agenzia delle entrate abbia dato indicazioni volte ad instaurare un contraddittorio anticipato fra l'Amministrazione e il contribuente, ancor prima della specifica disciplina poi dettata dalla novella del d.l. n. 78 del 2010.

Ciò è quanto avvenuto nella specie, poiché l'Amministrazione finanziaria ha inviato al contribuente un questionario che è rimasto senza risposta.

4.- Va premesso che una questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è già stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost.; e questa Corte, con l'ordinanza n. 181 del 2007, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza poiché le preclusioni relative all'allegazione in giudizio di documenti o dati di cui all'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, hanno natura processuale, in quanto attengono alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.), e non al principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.), che ha natura sostanziale.



5.- Nel caso di specie non può giungersi all'esame del merito della questione sollevata poiché essa è inammissibile, essendo stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall'effettivo oggetto delle censure (*ex multis*, sentenza n. 59 del 2013).

6.- Nella stessa prospettazione della rimettente assume un rilievo determinante il quinto comma del medesimo art. 32. Esso ha la finalità «di circoscrivere l'efficacia della norma sulle cause di inutilizzabilità in sede contenziosa» (d.d.l. Atto camera 4565-ter, XIII Legislatura, Commissione VI, seduta del 1° ottobre 1998), e alla sua stregua «Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma» (il riferimento si deve intendere all'attuale quarto comma, norma impugnata, che era il terzo comma, prima che l'art. 1, comma 402, lettera c, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005", introducesse l'attuale terzo comma) «non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».

Dall'ordinanza, infatti, si desume che la preclusione processuale in cui è incorso il contribuente discende in realtà da quest'ultima disposizione, là dove, in particolare, la rimettente osserva a proposito della rilevanza che essa sussiste perché il comma è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la inutilizzabilità della documentazione si verifica anche in caso di omissione procedimentale meramente colposa.

Ne consegue che secondo la Commissione tributaria, almeno in caso di dolo, il quarto comma non dovrebbe essere rimosso dall'ordinamento.

7.- In queste condizioni l'errore di individuazione della norma è, oltre che formale, sostanziale, il che esclude a priori la possibilità di pervenire in via interpretativa a superare il difetto di prospettazione.

Si aggiunga che il ricorrente non ha dato alcuna giustificazione del suo comportamento omissivo in sede procedimentale, cosicché un'ipotetica prospettazione della illegittimità del quinto comma nei termini suindicati avrebbe evidenziato a sua volta un problema di rilevanza.

8.- Pertanto, in ragione della inesatta identificazione della norma oggetto di censura, deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



n. 27

Sentenza 11 febbraio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Indennità di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - Mancata estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco operante su unità navali.

- Legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), art. 4.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra M.A. ed altri e il Ministero dell'interno con ordinanza del 29 maggio 2014, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti l'atto di costituzione di M.A. ed altri, fuori termine, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.

1.1.- Il rimettente premette, in punto di fatto, che i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, operativi presso la Direzione regionale per la Calabria, sezione navale di Gioia Tauro, hanno impugnato il silenzio della pubblica amministrazione sulle loro istanze volte al riconoscimento dell'indennità in parola e delle relative maggiorazioni, chiedendo altresì accertarsi l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale imbarcato dei Corpi militari e di polizia.



Riferisce poi il rimettente che l'amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato una nota del Ministero dell'interno, prot. n. 6216 del 16 aprile 2013, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, con cui si afferma la non fondatezza della richiesta degli istanti.

1.2.- In punto di rilevanza, il TAR Calabria osserva che la nota è indirizzata al comando da cui i ricorrenti dipendono e non risulta ad essi notificata, il che imporrebbe di escludere che si sia verificata una sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia sul ricorso.

Il giudizio, inoltre, anche se introdotto nella forma di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto, introdurrebbe, in realtà, una domanda di accertamento del diritto all'indennità di imbarco, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1.3.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la pretesa dedotta in giudizio dai ricorrenti si fonda sull'identità dell'attività esercitata a bordo delle imbarcazioni rispetto a quella svolta dal personale imbarcato delle Forze armate e di polizia, e che tale identità, oltre a non essere contestata dall'amministrazione resistente, dovrebbe ritenersi provata anche in ragione di «altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico».

In primo luogo rileverebbe il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 300 (Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321), il quale avrebbe previsto che - non dissimilmente dalle unità navali delle Forze armate e di polizia - anche quelle dei vigili del fuoco siano iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale (NAVARM), presso il Ministero della difesa, con la conseguente acquisizione delle immunità e delle prerogative attribuite dagli artt. 32, 96 e 236 della Convenzione sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e recepita in Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994).

Verrebbe in rilievo, poi, l'art. 244 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), il quale avrebbe chiarito quali sono i requisiti che un'imbarcazione deve possedere affinché possa essere considerata in servizio governativo: essi ricorrerebbero anche per quelle a disposizione dei vigili del fuoco.

Rileverebbe, infine, l'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che avrebbe riconosciuto anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - analogamente a quanto già accaduto per le Forze armate e di polizia - la specificità del ruolo del personale imbarcato, in ragione della peculiarità dei compiti di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Data l'equiparazione normativa tra l'attività navale svolta dal personale dei vigili del fuoco e quella compiuta dal personale delle Forze armate e di polizia, appare al TAR Calabria irragionevole la mancata attribuzione al primo dell'indennità riconosciuta al secondo.

Essa violerebbe il principio di eguaglianza, perché, «a fronte di attività lavorative sostanzialmente corrispondenti anche in ordine ai relativi rischi, responsabilità, mansioni e disagi (inclusa la peculiare incidenza sui rapporti familiari)», i vigili del fuoco sarebbero gli unici a non godere del beneficio in esame.

Sarebbe violato anche l'art. 36 Cost., perché, «una volta che il legislatore ha ritenuto equo uno specifico compenso per quasi tutti coloro che svolgano l'attività lavorativa quali "imbarcati" [...] la mancanza di tale compenso [...] rende non adeguata la retribuzione complessivamente percepita dal personale della categoria esclusa».

Infine sarebbe violato l'art. 97 Cost., poiché la mancata attribuzione dell'indennità di imbarco inciderebbe sulla qualità dell'attività lavorativa e dunque sulla qualità del servizio prestato.

2.- Con memoria depositata il 21 ottobre 2014 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione sollevata.

2.1.- Pur nella considerazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce oggi una delle componenti operative del sistema sicurezza in quanto svolgente attività di preminente interesse pubblico, di tutela della vita umana e di incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente, assicurati in modo uniforme sul territorio nazionale attraverso funzioni di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, vi sarebbe una «radicale differenza strutturale e ordinamentale di tale componente rispetto al comparto sicurezza-difesa», tale da non consentire di affermare la parità funzionale tra le mansioni svolte, né il diritto al godimento di un medesimo trattamento economico.



Il Corpo in parola, infatti, svolgerebbe compiti diversi da quelli attinenti alla prevenzione e repressione dei reati, alla sicurezza delle istituzioni, alla difesa militare, propri degli organismi inclusi nel comparto sicurezza e difesa.

La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 342 del 2000 avrebbe già sottolineato la differente natura degli ordinamenti considerati e chiarito che, attesa «la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia».

La «delegificazione» della disciplina del rapporto di impiego dei vigili del fuoco avrebbe, poi, rimesso la definizione degli aspetti economici ad un apposito procedimento negoziale, intercorrente tra una delegazione di parte pubblica e una delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Né il rimettente avrebbe addotto alcun argomento idoneo a mettere in dubbio l'idoneità delle norme legislative in vigore ad assicurare ai vigili del fuoco, attraverso i previsti procedimenti contrattuali, un trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

3.- Con memoria depositata nella cancelleria della Corte l'11 novembre 2014 si sono costituite le parti private, ricorrenti nel giudizio *a quo*, le quali hanno riproposto e sviluppato le argomentazioni spese dal TAR Calabria nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, hanno sottolineato l'irragionevolezza del disposto normativo censurato, che, pure a fronte di una attività identica a quella delle Forze armate e di polizia, esclude dalla percezione dell'indennità d'imbarco gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco.

Se è vero che tra i Corpi in questione permane una «diversità funzionale e strutturale», essa non rilevarebbe ai fini del presente giudizio di costituzionalità: «le differenze ontologiche» esistenti tra le categorie in comparazione non varrebbero a differenziare la posizione del personale specialista nautico dei vigili del fuoco.

In favore dei quest'ultimo la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) avrebbe riconosciuto speciali risorse finanziarie. Il percorso «finalizzato al progressivo allineamento retributivo» alle Forze di polizia sarebbe proseguito con l'art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).

L'art. 23, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 2002-2005, poi, avrebbe previsto un'indennità per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge le mansioni di padrone di barca, motorista navale e comandante d'altura, demandando alla contrattazione integrativa la sua determinazione concreta.

Il conseguente accordo integrativo nazionale del 22 novembre 2004 avrebbe fissato tale indennità in euro 116,55 lordi mensili, quindi in misura non completamente «sovrapponibile» a quella percepita dalle altre Forze armate e di polizia.

Tale differenza determinerebbe, in presenza di una identica attività lavorativa, una violazione dei principi di eguaglianza, adeguatezza della retribuzione e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.

La norma censurata, secondo il rimettente, violerebbe il principio di eguaglianza perché riconosce alle Forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco il beneficio in questione, pure a fronte di attività lavorative sostanzialmente corrispondenti anche in ordine a rischi, disagi, responsabilità e mansioni.



Sarebbero violati anche gli artt. 36 e 97 Cost., perché, una volta ritenuto equo uno specifico compenso per coloro che svolgono l'attività lavorativa quali imbarcati, il suo mancato riconoscimento, rispettivamente, renderebbe non adeguata la retribuzione complessiva percepita dal personale della categoria esclusa e inciderebbe sulla qualità del servizio prestato.

2.- Va dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità della costituzione delle parti private, avvenuta l'11 novembre 2014 e quindi oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 41 del 1° ottobre 2014, fissato in via perentoria dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).

3.- La questione sollevata è inammissibile per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento (sentenze n. 251, n. 165 e n. 17 del 2014, n. 114 del 2013, n. 356 del 2010, n. 16 del 2008; ordinanze n. 194 del 2014, n. 276 del 2013, n. 307 del 2011 e n. 434 del 2005).

Il giudice rimettente si è limitato a censurare la disposizione impugnata, che attribuirebbe l'indennità di imbarco al personale delle Forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco.

In realtà, in primo luogo, i destinatari della norma censurata sono solo gli appartenenti alle Forze armate, mentre l'estensione al personale delle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge, che fissano peculiari equiparazioni tra i gradi o rimandano a specifiche tabelle, come l'art. 3, commi 18-*bis* e 18-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 1987, n. 472, e l'art. 11 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza)», in seguito modificato dall'art. 13 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

L'art. 4 censurato, poi, per la concreta determinazione dell'indennità d'imbarco agli ufficiali e sottoufficiali, rimanda in termini percentuali variabili a quella di impiego operativo prevista dal primo comma dell'art. 2 della medesima legge, e alla tabella allegata, che diversifica la misura a seconda del grado del militare e che è stata più volte modificata con i decreti di recepimento dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, quali l'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate - Esercito, Marina e Aeronautica), l'art. 5 e la Tabella 1 allegata al d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), e ancora l'art. 9 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007).

Non solo il rimettente ha completamente omesso l'esame di tali disposizioni, ma non ha neanche preso in considerazione quelle, di fonte legale e negoziale, relative allo specifico trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco.

In particolare, il rimettente non ha considerato gli artt. 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), che, nel dichiarato obiettivo di progressivo allineamento al trattamento stipendiale delle Forze di polizia, da realizzarsi in sede di contrattazione collettiva, hanno istituito per i vigili del fuoco un'indennità per le attività svolte a bordo delle imbarcazioni funzionalmente analoga a quella prevista dalla norma censurata per le Forze militari ed estesa, da altre disposizioni, a quelle di polizia.

Infine non sono state prese in esame le pertinenti disposizioni della contrattazione collettiva, cui rinviano tanto le norme richiamate per la fissazione della misura dell'indennità in parola, quanto gli artt. da 34 a 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) per la determinazione dell'intero trattamento economico dei vigili del fuoco.

Le gravi lacune dell'ordinanza di rimessione minano l'*iter* logico argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza dell'odierna questione di legittimità costituzionale e determinano, pertanto, la sua inammissibilità.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150027

N. 28

Ordinanza 28 gennaio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Preclusione della facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato.

– Codice di procedura penale, art. 516.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di D.M.J. ed altri, con ordinanza del 31 marzo 2014, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014.



Visto l'atto di costituzione di N.R.;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato in corso di dibattimento, ove il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali;

che il giudice *a quo* premette che, nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione di associazione di tipo mafioso contestata ad uno degli imputati al fine di adeguarla alle «risultanze processuali», posticipando la cessazione della permanenza del reato dal giugno 2010 - data indicata nell'imputazione originaria - al marzo 2013;

che il difensore dell'imputato aveva chiesto che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 237 del 2012, il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato in relazione all'imputazione così modificata, eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente una simile richiesta;

che, ad avviso del giudice *a quo*, si sarebbe di fronte, nella specie, alla contestazione di un fatto diverso, regolata dal citato art. 516, e non già - come sostenuto dal pubblico ministero - alla contestazione di un fatto nuovo, che a norma dell'art. 518 cod. proc. pen. presuppone il consenso dell'imputato (il quale, non prestandolo, potrebbe salvaguardare la facoltà di chiedere i riti alternativi nel procedimento separato che occorrerebbe instaurare);

che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, di contestazione del fatto nuovo può parlarsi solo quando il pubblico ministero estenda l'imputazione ad un fatto ulteriore, distinto da quello già contestato e ad esso non connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen. (essendo la contestazione del reato connesso disciplinata dall'art. 517 cod. proc. pen. in modo analogo all'art. 516);

che lo spostamento in avanti della data di consumazione di un reato permanente, e associativo in particolare, non implicherebbe, di contro, la contestazione di un nuovo episodio criminoso, ma soltanto una diversa individuazione della durata del reato già contestato: introducendo così un elemento che, potendo incidere quantomeno sul trattamento sanzionatorio, determinerebbe l'insorgenza di quelle nuove esigenze difensive che la disciplina dell'art. 516 cod. proc. pen. mira a tutelare;

che, anche dopo le sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 della Corte costituzionale, la norma censurata non consente, tuttavia, all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione del fatto diverso finalizzata ad adeguare l'imputazione agli elementi emersi in dibattimento: e ciò quantunque la scelta relativa al rito da seguire rappresenti pacificamente una espressione del diritto di difesa;

che la norma denunciata si porrebbe, di conseguenza, in contrasto tanto con l'art. 24 Cost., che sancisce l'inviolabilità del predetto diritto, quanto con l'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 6, paragrafo 3, lettera *b*), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alla persona accusata di un reato il diritto di disporre delle «facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa»;

che risulterebbe violato, altresì, l'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata disparità di trattamento dell'ipotesi della contestazione del fatto diverso rispetto a quella, sostanzialmente analoga, della contestazione del reato concorrente emerso in dibattimento e oggetto di contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen.: norma, quest'ultima, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 2012, nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;

che si è costituito N.R., imputato nel giudizio *a quo*, il quale ha svolto deduzioni a sostegno delle tesi del giudice rimettente, chiedendo l'accoglimento della questione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato in corso di dibattimento, ove il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali;

che, come si desume dall'argomento posto a sostegno della dedotta violazione dell'art. 3 Cost., il giudice *a quo* mira a conseguire - in rapporto alla contestazione dibattimentale del fatto diverso, disciplinata dalla norma censurata - una pronuncia analoga a quella adottata da questa Corte, con la sentenza n. 237 del 2012, in relazione alla contestazione del reato concorrente, regolata dall'art. 517 cod. proc. pen.: vale a dire, una pronuncia che riconosca all'imputato la facoltà di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione, anche quando si tratti di contestazione cosiddetta "tempestiva" o "fisiologica", intesa, cioè, ad adeguare l'imputazione ai nuovi elementi emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, e non già di contestazione cosiddetta "tardiva" o "patologica", basata, cioè, su elementi già risultanti dagli atti al momento dell'esercizio dell'azione penale (fattispecie, questa seconda, attinta dalla precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 333 del 2009, tanto in riferimento all'art. 516 che all'art. 517 cod. proc. pen.);



che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte è, peraltro, già intervenuta nei sensi auspicati dal rimettente, dichiarando costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 273 del 2014, la norma censurata «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione»;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto, a seguito della sentenza da ultimo citata, la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento, *in parte qua*, con efficacia *ex tunc* (*ex plurimis*, ordinanze n. 276 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 del 2012).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Giuseppe FRIGO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150028

n. 29

Ordinanza 11 febbraio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Vice procuratori onorari - Indennità per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega.

- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), art. 4, comma 2, come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dall'art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonché dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra G.P. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 3 marzo 2014, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Firenze solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);

che il giudice *a quo* premette di essere stato investito dell'opposizione proposta da un vice procuratore onorario avverso un'ingiunzione di pagamento notificatagli dal direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Prato, con la quale si richiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto per lo svolgimento, negli anni 2005 e 2006, di attività diverse dalla partecipazione alle udienze, tutte comunque svolte nell'ambito della delega ai sensi di cui all'art. 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che, secondo l'opponente, la richiesta dell'amministrazione si fondava sull'interpretazione data dalla circolare della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia, secondo cui la nuova disciplina introdotta dall'art. 3-bis del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 2008, n. 186, modificativa dell'art. 4 denunciato, non prevedendo alcuna disposizione transitoria relativa ad indennità per le attività svolte dal vice procuratore onorario fuori udienza prima della entrata in vigore della novella, ne escludeva il diritto per gli anni 2005 e 2006;

che, a giudizio dell'opponente, la normativa in questione, per non incorrere in un vizio di legittimità costituzionale, andava, invece, interpretata in senso opposto, in riferimento anche ad attività di preparazione dell'udienza, dovendosi, diversamente, annullare, per errore essenziale, il contratto d'opera professionale intercorso con l'amministrazione, con eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità della disposizione all'esame;



che il Ministero convenuto resisteva all'opposizione, in particolare ricostruendo le ragioni poste a fondamento della scelta legislativa operata nel 2008 in tema di attività delegabili al vice procuratore onorario e di relativo assoggettamento ad indennità («attraverso una valutazione di nuovi elementi quali l'aumento negli ultimi anni del carico di lavoro dei magistrati onorari»), escludendo la possibilità di assegnare alla norma censurata una interpretazione estensiva ed osservando che «la portata innovatrice dell'art. 3 bis l. 186/2008 verrebbe vanificata se si attribuisse alla normativa previgente, attraverso un'opera ermeneutica, la stessa portata che la riforma ha riconosciuto solo nel 2008» ed eccependo la nullità della domanda di annullamento del contratto per «indeterminatezza della stessa»;

che il giudice rimettente, escludendo di poter intendere la nozione di "udienza" nel senso più lato di "seduta", reputa la questione non manifestamente infondata, apparendogli non conforme al principio di ragionevolezza «ritenere che al VPO spetti una indennità solo per alcune delle attività delegategli - e che ovviamente non può rifiutarsi di prestare - ed affermare che per le altre non gli spetti alcunché»;

che, d'altra parte, l'assunto del Ministero - secondo il quale le scelte legislative sarebbero ancorate all'obbligo di copertura di cui all'art. 81 Cost. e si fonderebbero su valutazioni insindacabilmente discrezionali - costituirebbe un'obiezione non concludente, posto che la discrezionalità legislativa non potrebbe «non tener conto del principio di uguaglianza»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata;

che la questione sarebbe inammissibile perché il giudice *a quo*, da un lato, non indicherebbe, in alcun modo, quali situazioni mettere a confronto ai fini del riconoscimento della lamentata irragionevolezza, né solleverebbe questione in ordine all'efficacia temporale della nuova normativa né, d'altro canto, preciserebbe il petitum, rimettendo alla Corte il compito di scegliere il relativo intervento, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia additiva di accoglimento avrebbe un contenuto non costituzionalmente vincolato, con correlativa invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore;


che, nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata, dal momento che, anche antecedentemente alla riforma del 2008, dovevano considerarsi legittimamente delegabili al vice procuratore onorario attività diverse da quelle relative alla partecipazione alle udienze, anche in assenza di un espresso riconoscimento di un diritto al compenso, e dal momento che la riforma del 2008 ha modificato il parametro della remunerazione in riferimento a tutte le attività delegabili, senza che la nuova disciplina possa, in base al principio di irretroattività delle leggi, applicarsi ai casi come quello di specie, relativi ad attività esauritesi antecedentemente;

che, d'altra parte, la normativa previgente risulterebbe del tutto ragionevole, avendo il legislatore individuato, «per la determinazione del compenso complessivo spettante - nel contesto di un rapporto onorario e quindi non condizionato dai vincoli del rapporto di lavoro - il parametro dell'udienza, quale attività principale e del magistrato onorario, per la determinazione dell'intero compenso, essendo quella l'attività prevalente, misurabile obiettivamente secondo il criterio temporale adottato e documentabile».

Considerato che con ordinanza del 3 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Firenze solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto non sarebbe conforme al principio di ragionevolezza «ritenere che al VPO spetti una indennità solo per alcune delle attività delegategli - e che ovviamente non può rifiutarsi di prestare - ed affermare che per le altre non gli spetti alcunché»;

che il giudice rimettente ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, essendosi, in sostanza, limitato ad attestare apoditticamente - dopo una lunga rievocazione delle contrapposte tesi delle parti del giudizio *a quo* - che la «questione non può dirsi manifestamente infondata» e che non «è possibile l'interpretazione della norma costituzionalmente orientata sostenuta dall'attore», con il generico evocato richiamo dell'art. 3 Cost. come parametro costituzionale di riferimento;



che, in particolare, il rimettente non ha chiarito se, a suo giudizio, la lamentata irragionevolezza costituisca una sorta di vizio “intrinseco” della norma censurata oppure se questo vizio emerga dal confronto con la diversa - e, per quanto appare, soddisfacente - disciplina introdotta dal decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 2008, n. 186, non applicabile, *ratione temporis*, nel giudizio principale, e se dunque questa nuova disciplina debba essere assunta quale *tertium comparationis* (evenienza, quest’ultima, solo indirettamente e fuggacemente evocata);

che, per altro verso, lo stesso quadro normativo coinvolto nel dubbio di legittimità costituzionale appare non perspicuamente richiamato, dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, indicato come ultima norma modificativa della disposizione censurata, è stato, a sua volta, formalmente abrogato, a far data dal 1° luglio 2002, dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B) e dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), senza che di tale abrogazione - e dei relativi effetti sul piano della normativa applicabile nel giudizio *a quo* - il giudice rimettente abbia fatto alcuna menzione o abbia mostrato di tenere alcun conto;

che, infine, resta del tutto indeterminato anche il contenuto del *petitum*, dal momento che l’ordinanza di rimessione appare, ancora una volta, carente nel non specificare il “tipo” di intervento che sollecita, lasciando alla Corte di svolgere il non consentito compito di calibrare una decisione di accoglimento secondo una tra le tante opzioni possibili (sull’an, sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario), nessuna delle quali costituzionalmente vincolata;

che, di conseguenza, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Paolo GROSSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



n. 30

Ordinanza 11 febbraio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritto internazionale consuetudinario e pattizio - Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) - Obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della CIG che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nella causa di risarcimento del danno per i crimini commessi *iure imperii* dal Terzo Reich nel territorio italiano.

- «Norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich»; legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), art. 1; legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), art. 3.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento della norma consuetudinaria internazionale sulla immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012; dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell'art. 1 [*recte*: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra D.A. ed altra e S.J.E. ed altri, con ordinanza del 21 gennaio 2014, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2014, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visto l'atto di costituzione di D.A. ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni - promosso dalle figlie di un cittadino italiano che, durante la seconda guerra mondiale, era stato ucciso da militari del Terzo Reich, in una azione di rappresaglia in territorio italiano - l'adito Tribunale ordinario di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che gli avrebbero imposto di declinare la giurisdizione, come eccepito dalla convenuta Repubblica Federale di Germania;



che, con l'ordinanza in epigrafe, quel giudice ha, in particolare, sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

- 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti iure imperii sottratti alla giurisdizione anche le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità;

- 2) dell'art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945»), nella parte in cui, recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia [anche] quando essa ha stabilito l'obbligo dello stesso di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano;

- 3) dell'art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia, e, per ciò stesso, di negare la propria giurisdizione di cognizione in futuro per tutti gli atti iure imperii dello Stato straniero, anche quando tali atti consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Italia e in Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo Reich, nonché di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato che non avessero riconosciuto l'immunità;

che, in questo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza delle censure rivolte dal rimettente alle norme denunciate.

Considerato che la seconda e la terza delle su riferite questioni sono manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, atteso che, con la sentenza di questa Corte n. 238 del 2014, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (in senso conforme alla prospettazione del rimettente: id est «nella parte, in cui [quella norma] obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»), sia dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013;

che anche la residua (prima) questione di legittimità costituzionale della norma che il rimettente presuppone «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra» è, a sua volta, manifestamente inammissibile per inesistenza (ab origine) del suo oggetto;

che, infatti, con la stessa richiamata sentenza n. 238 del 2014, questa Corte - in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale» - ha, appunto, accertato che «la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»; e non ha dunque prodotto la norma (interna) che il rimettente censura, sull'erroneo presupposto del suo intervenuto recepimento ex art. 10 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;



2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150030





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Previsione dell'affidamento del servizio mediante concessione di durata non superiore a trenta anni - Applicazione di detto termine anche alle concessioni già sottoscritte (per le quali vigeva il termine di venti anni) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2013.

- Legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, art. 1, comma 1, lett. *m*).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*) e *s*); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149-*bis*; Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, art. 106, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587 fax: 06-96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Lombardia (c.f. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, c.a.p. 20124, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. *m*) della legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», per violazione indiretta dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione.

La violazione indiretta dipende dalla violazione dell'art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) al cui rispetto la legislazione regionale è tenuta in forza dell'appartenenza all'ordinamento comunitario. Secondo l'ordinamento comunitario il servizio idrico è riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale e in quanto tale è soggetto al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106 TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29.

Con la legge regionale 26 novembre 2014, n. 29, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico generale e, in particolare, in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

La legge regionale *de qua* presenta profili di illegittimità costituzionale, che di seguito si illustrano.

L'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 26 novembre 2014, n. 29, modifica la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) prevedendo che «*m*) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 le parole “non superiore a venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte.».



A seguito di tale modifica, la nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 49 rubricato «Organizzazione del servizio idrico», recita:

«1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte».

Il legislatore regionale modifica la precedente disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni — peraltro lasciando invariata la previsione che «le province e del Comune di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione» — stabilendo una proroga *ope legis* di detto affidamento anche per le concessioni che sono già state sottoscritte, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in house providing.

In particolare, l'art. 149-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) stabilisce che l'ente di governo dell'ambito «delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Pertanto, le disposizioni regionali di modifica nel prorogare *ope legis* il termine ventennale delle concessioni già sottoscritte contrastano con le citate prescrizioni dell'articolo 149-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano all'ente di governo dell'ambito la deliberazione della forma di gestione del servizio idrico fra quelle previste dall'ordinamento europeo e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Sull'argomento, la Corte costituzionale è più volte intervenuta qualificando il servizio idrico integrato come servizio di rilevanza economica e precisando che la disciplina della forma di gestione e delle procedure di affidamento dello stesso attiene alle materie tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenza n. 228 del 2013).

Più precisamente, codesta Corte ha chiarito al punto 3.1 del «Considerato in diritto» della recente sentenza n. 228/2013:

«... Questa Corte ha più volte affermato che «la disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene [...] alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)» (sentenza n. 62 del 2012). In base al disposto del terzo periodo del comma 186-*bis* dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), inserito dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, «alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (RATO), «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato» (sent. n. 62 del 2012). In altri termini, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione».

Pertanto, la proroga *ope legis* dell'affidamento della gestione del servizio idrico sottrae all'ente di governo dell'ambito il potere di scelta delle modalità di tale affidamento e concretizza, al contempo, una negazione della regola della concorrenza, ponendosi in violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere *e* ed *s*), Cost.).

Le disposizioni regionali in questione, inoltre, risultano in contrasto con il diritto dell'Unione europea secondo il quale il servizio idrico è riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale e in quanto tale è soggetto al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106 TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione.



Secondo l'art. 106 (ex art. 86 del *TCE*), comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130,

“2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”.

Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 26 novembre 2014, n. 29, dettando disposizioni in contrasto con il diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, viola l'art. 117, primo comma e l'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), della Costituzione.

Per questi motivi la norma sopra indicata viene impugnata — come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2015 — davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia pertanto codesta ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. *m*) della Legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014, per violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra esposto e dedotto, si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della Legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014, recante “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”, per violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione.

Allegati:

Si deposita determinazione del 21 gennaio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di proposizione del ricorso, nonché l'allegata relazione del Dipartimento per gli Affari regionali della P.C.M.

Roma, 23 gennaio 2014

Avvocato dello Stato: MARINELLA DI CAVE


15C00047

N. 16

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” - Organi dell'istituto - Direttore Generale - Previsione che il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, è collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 382 del 1980 - Ricorso del Governo - Denunciata estensione ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale della normativa statale che consente la possibilità per i professori universitari di essere collocati in aspettativa con assegni - Contrasto con la norma statale che prevede per i direttori generali, che non appartengono alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni - Violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 12, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 11.



Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Norme finali e transitorie - Previsione che il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro - Ricorso del Governo - Denunciata deroga alla normativa statale in materia di nomina degli organi degli istituti zooprofilattici - Contrasto con il principio di tutela della salute - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, nonché del principio di ragionevolezza.

- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106, artt. 10, 11, 12 e 15.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, (C.F. 97163520584), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domiciliario in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 fax 06-96514000 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

contro Regione Abruzzo, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", segnatamente gli artt. 12, co. 5; 25, co. 2, con riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art. 3-*bis*, co. 11; il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e; tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

FATTO

La legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 disciplina il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Nell'ambito di tale riordino la legge individua la natura, le finalità ed i compiti dell'Istituto e ne disciplina l'organizzazione, individuando gli organi dello stesso e disciplinandone il funzionamento. In particolare, per la parte che in questa sede interessa, l'art. 12, comma 5, stabilisce che "Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, è collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni".


Il successivo art. 25, comma 2, prevede che "Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro".

Le citate disposizioni si pongono in contrasto con la normativa interna e con la disciplina costituzionale, indicata nell'epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 12, co. 5, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento al D.Lgs. 502/1992, art. 3-*bis*, co. 11, in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.

Come si è detto nell'esposizione in fatto che precede l'art. 12, comma 5, stabilisce che "Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, è collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni".



La norma regionale, nella parte in cui estende ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale la normativa statale, che disciplina l'istituto dell'aspettativa dei professori universitari e, in particolare, l'art. 12, che consente la possibilità, per i professori universitari, di essere collocati in aspettativa con assegni, contrasta con le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502/1992 per i dipendenti del ssr (Riordino della disciplina in materia sanitaria). L'art. 3-bis, comma 11, di detto decreto prevede, infatti, per i direttori generali, che non appartengano alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni.

La norma in esame, quindi, nel derogare alle disposizioni statali contenute nel citato d.lgs. n. 502/1992, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica, in quanto dette disposizioni statali si configurano quali principi di coordinamento di finanza pubblica.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 2, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e 15, in relazione all'art. 117, co. 3 Cost. e agli artt. 3 e 97 Cost.

L'art. 25, comma 2, della legge regionale oggetto di esame prevede che "Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro".

La disposizione, nel prevedere la permanenza del direttore generale fino alla scadenza naturale del suo contratto (che nel caso di specie avrà luogo il 31 luglio 2017), contrasta con la disciplina statale in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali contenuta nel Capo II del D.Lgs. n. 106/2012, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e finalizzato a conformare l'assetto e il funzionamento dei suddetti istituti a criteri di maggiore efficienza gestionale, semplificazione e snellimento.

In particolare, l'art. 10 di detto decreto prevede che le regioni disciplinano, con proprie leggi regionali, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, sulla base dei principi di cui al d.lgs. n. 502/1992 e degli ulteriori principi previsti dal medesimo articolo 10. L'art. 11 individua gli organi degli Istituti (il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti). L'art. 11 definisce, altresì, le modalità di costituzione di tali organi e le relative funzioni.

Il successivo art. 12 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al citato art. 10, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'istituto, nonché all'approvazione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e delle relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale.

Infine, l'art. 15 stabilisce che gli organi degli istituti, in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge che le leggi regionali di adeguamento al d.lgs. n. 106/2012 prevedono che gli organi dell'Istituto di riferimento, in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, continuano a svolgere le funzioni cui sono preposti fino all'insediamento dei nuovi organi e che le leggi stesse individuano un congruo termine entro il quale portare a termine la procedura di nomina dei nuovi organi.

La *ratio* delle citate disposizioni statali trova conferma nella legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014) che, al comma 579 dell'art. 1, prevede che "Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106". Il successivo comma 580 stabilisce, inoltre, che "in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578", ai sensi dei quali, qualora le Regioni non provvedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento al decreto legislativo n. 106/12, alla costituzione dei nuovi organi istituzionali, il Ministro della salute provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, preposto a svolgere i compiti del consiglio di amministrazione e del direttore generale.

La norma regionale in esame, pertanto, nel derogare alle suddette "disposizioni statali in materia di nomina di organi degli Istituti zooprofilattici, viola il principio di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto non consente la corretta attuazione del riassetto organizzativo dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Essa, inoltre, contrasta con il principio di ragionevolezza, in violazione dell'art. 3 Cost., prevedendo una disciplina immotivatamente difforme da quella statale, prevista in linea generale per la riorganizzazione del citato istituto.



P.Q.M.

Per le esposte ragioni il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, co. 5; 25, co. 2, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11; il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e; tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

Roma, 20 gennaio 2015

L'Avvocato dello Stato: GIACOBBE

15C00048

n. 17

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale in servizio presso la medesima Regione, che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti di cui all'art. 1, comma 529, della "legge di stabilità 2014" - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei destinatari della norma statale - Inosservanza di limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con altri parametri costituzionali numericamente indicati.

- Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 529.

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che le disposizioni regionali riguardanti le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, comma 529, della "legge di stabilità 2014" devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società *in house* della medesima Regione - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei destinatari della norma statale - Inosservanza di limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con altri parametri costituzionali numericamente indicati.

- Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 529.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12



PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Dell'art. 2 e dell'art. 4 della legge regionale della Puglia del 14 novembre 2014 n.47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21 novembre 2014 recante "norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147."

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 gennaio 2015 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro proponente).

Con la legge impugnata, la Regione Puglia predispose una nuova riorganizzazione delle strutture e degli uffici, con conseguente eventuale ridefinizione della dotazione organica dei dipendenti regionali, avviando, in attuazione del comma 529, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) L'articolo 2 prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di favorire una più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in servizio presso la regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Tale disposizione si pone in contrasto con il citato comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto amplia la sfera dei destinatari della norma statale, che prevede le regioni che, alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Si ritiene, inoltre, che la disposizione della norma finanziaria costituisca esplicitazione della competenza statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare nonché si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2) L'articolo 4, prevede che le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013, previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 47/2014, debbano intendersi "quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014 n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA".

Tale disposizione, estendendo agli enti e alle agenzie sopra evidenziate i principi di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), si pone in contrasto con le medesime disposizioni di cui al citato comma 529, nella considerazione che la legge di stabilità consente le procedure di stabilizzazione alle sole regioni per il personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e non prevede tali procedure per gli enti elencati nell'articolo 4.

Tale disposizione si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.



Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art.4 della legge regionale della Puglia del 14 novembre 2014 n. 47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21 novembre 2014 recante "norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 1472 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 comma 3 della Costituzione.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015.

Roma, 20 gennaio 2015

L'Avvocato dello Stato: ZERMAN

15C00049

N. 23

Ordinanza del 14 marzo 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Città di Roma S.p.a. contro Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio ed altri.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.


- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2013, proposto da: Città di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Fratresi e Marco Annoni, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Udine n. 6, contro Commissario *ad acta* per l'Attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio e Presidenza del Consiglio



dei ministri, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati; regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; nei confronti di Policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Natalino Irti, Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani, Fabrizio Abbate e Mario Savini Nicci, con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Vesalio n. 22; per l'annullamento decreto n. U00349/12 avente ad oggetto: legge n. 135/2012, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, applicazione art. 15, comma 14, assistenza ospedaliera anno 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Commissario *ad acta* per la Sanità della regione Lazio e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 25 gennaio 2013 e depositato il successivo 7 febbraio la Società ricorrente impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Riferisce di essere una struttura sanitaria convenzionata con la regione Lazio, riconosciuta come unità operativa di II livello nell'ambito della Rete di assistenza perinatale.

Precisa che nel tempo ha subito notevoli ridimensionamenti dei propri budget, pur non potendo rifiutare di eseguire le prestazioni di assistenza urgente neonatale e già a novembre del corrente anno il budget 2012 era stato esaurito.

In tale situazione è intervenuto il decreto impugnato, attuativo dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, che con modalità e criteri errati ha disposto in modo omogeneo per tutte le strutture sanitarie convenzionate una ulteriore riduzione pari al 6,8519% degli importi dei budget fissati per l'anno 2012 per le prestazioni ospedaliere per acuti e per riabilitazioni.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza anche in relazione agli articoli 3 e 97 Cost.

La ricorrente struttura contesta analiticamente i criteri e le modalità con cui il decreto impugnato è stato assunto.

L'incoerenza viene ravvisata laddove il decreto impugnato propugna che la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, deve, comunque, assicurare «l'invarianza dei servizi ai cittadini». Il decreto non ha tenuto conto delle variazioni intervenute nel 2012 rispetto all'anno 2011 relativamente al contratto né è dato comprendere perché la percentuale di riduzione debba essere uguale per tutte le strutture sanitarie convenzionate dal momento che la norma fa riferimento ai singoli contratti e/o alle singole convenzioni, peraltro, senza alcuna motivazione al riguardo.

Contrasta, altresì, con il dettato normativo il criterio adottato secondo cui la riduzione del 7% dei budget di tutte le strutture sanitarie convenzionate debba effettuarsi in via definitiva comparando l'ammontare complessivo dei budget 2012 con le spese consuntivate dell'anno 2011. Così operando sono state ricomprese nella spesa complessiva annua anche le prestazioni non eseguite da quelle strutture che non hanno raggiunto nell'anno 2012 il budget annuo assegnato. Comunque, la quantificazione della riduzione del budget di ciascuna struttura poteva essere definitivamente determinata solo dopo aver quantificato l'effettivo importo delle prestazioni resa da ciascuna struttura nell'ambito del budget ad essa assegnato. Da ultimo, la ricorrente sottolinea che il decreto quantifica la spesa complessiva;

2) violazione degli articoli 49, 56 e 63 TFUE; violazione dei principi della certezza del diritto.



Il decreto-legge n. 95 del 2012 viola le norme rubricate in quanto determina incertezza sulla stabilità dei rapporti giuridici per la prestazione dei servizi sanitari. Né si ravvisano condizioni che giustificano una tale limitazione delle libertà fondamentali garantite dal TFUE;

3) violazione degli articoli 3 e 41 Cost.

Il decreto-legge n. 95/2012 modifica unilateralmente rapporti contrattuali definiti, negando il pagamento di prestazioni rese sulla base di un contratto pienamente operativo sino all'adozione del decreto medesimo.

Si è costituita l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la quale chiede di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.

Si sono costituiti, altresì, sia il Commissario *ad acta* per la sanità che la regione Lazio. Entrambi concludono per il rigetto del ricorso.

In primo luogo deve disporsi la estromissione dal presente giudizio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, stante la palese carenza di legittimazione passiva della stessa. Infatti, la pretesa vantata in ricorso non è in grado di incidere in alcun modo sulla sfera giuridica della predetta Università, la quale è estranea alla problematica sollevata dal ricorso in esame (*cf.* TAR Lazio - Sez. III quater - 18 febbraio 2014, n. 1934).

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi, con gli articoli 3, 32, 41, 97 e 117, comma 1, della Costituzione.


Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perché individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei compatti di spesa dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all'interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.



In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dalla casa di cura ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti precedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi è più tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione;

c) correlativamente a quanto sopra, si profila anche, in relazione al contrasto con l'art. 1 protocollo 1 CEDU (stante la lesione con effetto retroattivo di un bene acquisito in presenza di un affidamento legittimamente ingenerato da budget attribuiti e relativi contratti stipulati), la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (per il tramite della predetta normativa interposta).

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati precedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell'attività economica privata.


Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario *ad acta* per la Sanità della regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 79 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza quater), previa estromissione dal giudizio del Policlinico «Agostino Gemelli», dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli articoli 117 comma 3, 3, 97, 117 comma 1, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione.



Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente;

Maria Luisa De Leoni, consigliere, estensore;

Giuseppe Sapone, consigliere.

Il presidente: RIGGIO

L'estensore: DE LEONI

15C00041

N. 24

Ordinanza del 14 marzo 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Aurelia 80 S.p.a. contro Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio ed altri.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.


- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2013, proposto da: Aurelia 80 S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Udine n. 6, contro Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario e Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domici-



liati; regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, nei confronti di Policlinico Universitario «Agostino Gemelli», in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito;

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Savini Nicci, Natalino Irti, Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani e Fabrizio Abbate, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Vesalio n. 22; per l'annullamento decreto n. U00349/12 avente ad oggetto: legge n. 135/2012, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, applicazione art. 15, comma 14, assistenza ospedaliera anno 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario *ad acta* per la Sanità presso la regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei ministri; della regione Lazio e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 25 gennaio 2013 e depositato il successivo 7 febbraio la Società ricorrente impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Riferisce di essere una struttura sanitaria accreditata che svolge una importante funzione nel settore dell'emergenza, sede di DEA di I livello (delibera n. 713 del 2000). È dotata, tra l'altro, di reparti specializzati (per ictus cerebrale acuto, cardiologia, etc.).

Precisa che nel tempo ha subito notevoli interventi riduttivi dei propri budget, pur non potendo rifiutare di eseguire le prestazioni «salva-vita», già a novembre del corrente anno il budget 2012 era stato esaurito.

In tale situazione è intervenuto il decreto impugnato, attuativo dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, che con modalità e criteri errati ha disposto in modo omogeneo per tutte le strutture sanitarie convenzionate una ulteriore riduzione pari al 6,8519% degli importi dei budget fissati per l'anno 2012 per le prestazioni ospedaliere per acuti e per riabilitazioni.


A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza anche in relazione agli articoli 3 e 97 Cost.

La ricorrente struttura contesta analiticamente i criteri e le modalità con cui il decreto impugnato è stato assunto.

L'incoerenza viene ravvisata laddove il decreto impugnato propugna che la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, deve, comunque, assicurare «l'invarianza dei servizi ai cittadini». Il decreto non ha tenuto conto delle variazioni intervenute nel 2012 rispetto all'anno 2011 relativamente al contratto né è dato comprendere perché la percentuale di riduzione debba essere uguale per tutte le strutture sanitarie convenzionate dal momento che la norma fa riferimento ai singoli contratti e/o alle singole convenzioni, peraltro, senza alcuna motivazione al riguardo.

Contrasta, altresì, con il dettato normativo il criterio adottato secondo cui la riduzione del 7% dei budget di tutte le strutture sanitarie convenzionate debba effettuarsi in via definitiva comparando l'ammontare complessivo dei budget 2012 con le spese consuntivate dell'anno 2011. Così operando sono state ricomprese nella spesa complessiva annua anche le prestazioni non eseguite da quelle strutture che non hanno raggiunto nell'anno 2012 il budget annuo assegnato. Comunque, la quantificazione della riduzione del budget di ciascuna struttura poteva essere definitivamente determinata solo dopo aver quantificato l'effettivo importo delle prestazioni resa da ciascuna struttura nell'ambito del budget ad essa assegnato. Da ultimo, la ricorrente sottolinea che il decreto quantifica la spesa complessiva;



2) violazione degli articoli 49, 56 e 63 TFUE; violazione dei principi della certezza del diritto.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 viola le norme rubricate in quanto determina incertezza sulla stabilità dei rapporti giuridici per la prestazione dei servizi sanitari. Né si ravvisano condizioni che giustificano una tale limitazione delle libertà fondamentali garantite dal TFUE;

3) violazione degli articoli 3 e 41 Cost.

Il decreto-legge n. 95/2012 modifica unilateralmente rapporti contrattuali definiti, negando il pagamento di prestazioni rese sulla base di un contratto pienamente operativo sino all'adozione del decreto medesimo.

Si è costituita l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la quale chiede di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.

Si sono costituiti, altresì, sia il Commissario *ad acta* per la Sanità che la regione Lazio. Entrambi concludono per il rigetto del ricorso.

In primo luogo deve disporsi la estromissione dal presente giudizio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, stante la palese carenza di legittimazione passiva della stessa. Infatti, la pretesa vantata in ricorso non è in grado di incidere in alcun modo sulla sfera giuridica della predetta Università essendo essa estranea alla problematica sollevata dal ricorso in esame (*cf.* TAR Lazio - Sez. III quater - 18 febbraio 2014, n. 1934).

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi, con gli articoli 3, 32, 41, 97 e 117 comma 1, della Costituzione.

Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perché individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei compatti di spesa dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri



apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all'interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dalla casa di cura ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite invero, non vi è più tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione;

c) correlativamente a quanto sopra, si profila anche, in relazione al contrasto con l'art. 1 protocollo 1 CEDU (stante la lesione con effetto retroattivo di un bene acquisito in presenza di un affidamento legittimamente ingenerato da budget attribuiti e relativi contratti stipulati), la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (per il tramite della predetta normativa interposta);

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell'attività economica privata.

Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario *ad acta* per la Sanità della regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 79 c.p.a.



P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza quater), previa estromissione dal giudizio del Policlinico «Agostino Gemelli», dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli articoli 117 comma 3, 3, 97, 117 comma 1, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, presidente;

Maria Luisa De Leoni, consigliere, estensore;

Giuseppe Sapone, consigliere.

Il presidente: RIGGIO

L'estensore: DE LEONI

15C00042

N. 25

Ordinanza del 14 marzo 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da European Hospital Spa c/Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio ed altri.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2013, proposto da:

European Hospital S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Udine, 6;

Contro:

commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;

regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Policlinico universitario «Agostino Gemelli», in persona del legale rappresentante p.t., non costituito; Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Natalino Irti, Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani, Fabrizio Abbate e Mario Savini Dicci, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Vesalio n. 22;

Per l'annullamento decreto n. U00349/12 avente ad oggetto: legge n. 135/12 — conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini — applicazione art. 15 co. 14. — assistenza ospedaliera anno 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della predetta regione e dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO


La ricorrente è una struttura sanitaria accreditata dalla regione Lazio e specializzata in chirurgia vascolare, nonché attuale sede dell'Unità operativa complessa (U.O.C.) di cardiocirurgia e della U.O.C. di cardiologia interventistica. Malgrado sia una struttura di eccellenza, ha subito, negli anni, interventi riduttivi della spesa a carico del SSN, per una percentuale pari al 21,37%. In considerazione della peculiare area di intervento specialistico, caratterizzata da prestazioni «salva vita», la struttura ricorrente ha sistematicamente «sforato» il budget ed anche per il 2012 era stato interamente consumato sin dal mese di novembre.

In tale situazione, nel mese di novembre, nonostante il d.l. n. 95 fosse stato adottato nel luglio 2012, è intervenuto il decreto impugnato, il quale, illegittimamente, ha disposto una riduzione in modo omogeneo per tutte le strutture sanitarie accreditate.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 15, co. 14, d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

La ricorrente struttura contesta analiticamente i criteri e le modalità con cui il decreto impugnato è stato assunto.



L'incoerenza viene ravvisata laddove il decreto impugnato propugna che la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, deve, comunque, assicurare «l'invarianza dei servizi ai cittadini». Il decreto non ha tenuto conto delle variazioni intervenute nel 2012 rispetto all'anno 2011 relativamente al contratto né è dato comprendere perché la percentuale di riduzione debba essere uguale per tutte le strutture sanitarie convenzionate dal momento che la norma fa riferimento ai singoli contratti e/o alle singole convenzioni, peraltro, senza alcuna motivazione al riguardo.

Contrasta, altresì, con il dettato normativo il criterio adottato secondo cui la riduzione del 7% dei budget di tutte le strutture sanitarie convenzionate debba effettuarsi in via definitiva comparando l'ammontare complessivo dei budget 2012 con le spese consuntivate dell'anno 2011. Così operando sono state ricomprese nella spesa complessiva annua anche le prestazioni non eseguite da quelle strutture che non hanno raggiunto nell'anno 2012 il budget annuo assegnato. Comunque, la quantificazione della riduzione del budget di ciascuna struttura poteva essere definitivamente determinata solo dopo aver quantificato l'effettivo importo delle prestazioni rese da ciascuna struttura nell'ambito del budget ad essa assegnato. Da ultimo, la ricorrente sottolinea che il decreto quantifica la spesa complessiva;

2. violazione degli artt. 49, 56 e 63 TFUE; violazione dei principi della certezza del diritto.

Il d.l. n. 95 del 2012 viola le norme rubricate in quanto determina incertezza sulla stabilità dei rapporti giuridici per la prestazione dei servizi sanitari. Né si ravvisano condizioni che giustificano una tale limitazione delle libertà fondamentali garantite dal TFUE;

3. violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Il d.l. n. 95/2012 modifica unilateralmente rapporti contrattuali definiti, negando il pagamento di prestazioni rese sulla base di un contratto pienamente operativo sino all'adozione del decreto medesimo.

Si è costituita l'Università cattolica del Sacro Cuore, la quale chiede la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.

Si sono altresì costituiti sia il commissario ad acta per la sanità che la regione Lazio. Entrambi concludono per il rigetto del ricorso.

In primo luogo deve disporsi la estromissione dal presente giudizio dell'Università cattolica del Sacro Cuore, stante la palese carenza di legittimazione passiva della stessa. Infatti, la pretesa azionata con il ricorso in esame non è in grado di incidere in alcun modo sulla sfera giuridica della anzidetta Università, la quale è del tutto estranea alla problematica sollevata dalla deducente (*cf.* TAR Lazio — Sez. III quater — 18 febbraio 2014, n. 1934).

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modifiche, con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Premesso quanto sopra, rileva il collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli artt. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi, con gli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 comma 1, della Costituzione.

Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

Ed invero il collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva,



in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perché individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all'interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dalla Casa di cura ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti precedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte all'esito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (*cf.* CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi è più tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione;

c) correlativamente a quanto sopra, si profila anche, in relazione al contrasto con l'art. 1 protocollo 1 CEDU (stante la lesione con effetto retroattivo di un bene acquisito in presenza di un affidamento legittimamente ingenerato da budget attribuiti e relativi contratti stipulati), la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (per il tramite della predetta normativa interposta).

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati precedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell'attività economica privata.

Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile da diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del commissario ad acta per la sanità della regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 79 c.p.a..



P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), previa estromissione dal giudizio del Policlinico «Agostino Gemelli», dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli artt. 117 comma 3, 3, 97, 117 comma 1, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Il Presidente: RIGGIO

L'estensore: DE LEONI

15C00043

N. 26

*Ordinanza del 14 marzo 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Fenig Srl contro Regione Lazio ed altri*

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione terza-quater

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2013, proposto da:

Fenig S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Anastasio Pugliese e Marcello Anastasio Pugliese, con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, via G. Giacomo Porro, 26;

Contro Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Barone, con domicilio in Roma, via Marcan-tonio Colonna, 27;

Commissario ad acta per la Sanità nella Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono per legge domiciliati; Lazio sanità Agenzia di Sanità Pubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

Asl Roma C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Mazzoli, Barbara Bentivoglio e Maria Cristina Tandoi, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Primo Camera, 1;

Per l'annullamento del decreto del Commissario *ad acta* della regione Lazio n. U00349/12 avente ad oggetto: «legge n. 135/12 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95/12 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15 comma 14 - assistenza ospedaliera anno 2012» — e relativi allegati, con particolare riferimento alla parte in cui viene rideterminato in dimi-nuzione il budget 2012 nei confronti della Casa di Cura Addominale EUR con una differenza di € 344.205,00;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario *ad Acta* per la Sanità nella Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri; della Regione Lazio e della Asl Roma C ;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 21 gennaio 2013 e depositato il successivo 25 gennaio, la ricorrente Struttura impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Riferisce di essere una struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.

Puntualizza che a causa di una erronea registrazione nel sistema SIO dell'effettivo valore della produzione dell'anno 2004, i budget assegnati dal 2005 al 2012 dalla Regione sono stati tutti sottostimati. Ciò, peraltro, è oggetto di contenzioso davanti al TAR Lazio (RG n. 6532/2011).

Tuttavia, la già sottostimata remunerazione per l'anno 2012 è stata ulteriormente ridotta con il provvedimento impugnato, che ha imposto una riduzione del budget con effetto retroattivo, stabilita a fine anno.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e arbitrarietà; violazione del principio dell'affidamento, incostituzionalità dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 2012, conv. in legge n. 135 del 2012 per violazione degli arti. 3 e 41 Cost.



2. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 97 Cost. del principio di buon andamento; disparità di trattamento; violazione e falsa interpretazione dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. Assume l'interessata che il decreto impugnato, al fine di calcolare la percentuale di riduzione della spesa, rapporta il tetto massimo, come individuato nel 2011, con il budget preventivo e non con quello del 2012, con la conseguenza che la decurtazione nei confronti di chi non ha raggiunto il budget preventivo è ridotta a zero, mentre per le Case di cura che hanno erogato prestazioni per l'intero budget, il taglio incide su prestazioni effettivamente erogate e non solo potenziali. Ha errato, quindi, il Commissario ad acta ad utilizzare i valori astrattamente previsto in luogo delle prestazioni effettivamente erogate.

Sotto altro profilo, il provvedimento è illegittimo con riferimento al computo dei controlli di appropriatezza, in quanto non vengono scomputati dal budget 2012;

3. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 97 Cost. del principio di buon andamento; disparità di trattamento; violazione e falsa interpretazione dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012.

Sotto altro profilo, il decreto impugnato è illegittimo, in quanto nella determinazione del tetto di spesa complessivo relativo all'anno 2012 tiene conto di valori non contemplati dall'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. Infatti, la disposizione in argomento fa riferimento ai contratti di cui all'art. 8-*quinquies* decreto legislativo n. 502 del 1992 e, quindi, alle sole prestazioni ordinarie a tariffa ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, mentre il decreto contempla anche i valori relativi ai finanziamenti per funzioni di cui all'art. 8-*sexies*, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502.

Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per la sanità, la Regione Lazio e la ASL RM/C. Tutti concludono per l'infondatezza del ricorso.

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi, con gli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 comma 1, della Costituzione. Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del Contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perchè individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all'interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.



Pure non manifestamente infondata è la violazione dell'art. 97 Cost, oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dalla Casa di Cura ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevole che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl, n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi è più tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dall'1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione;

c) correlativamente a quanto sopra, si profila anche, in relazione al contrasto con l'art. 1 protocollo 1 CEDU (stante la lesione con effetto retroattivo di un bene acquisito in presenza di un affidamento legittimamente ingenerato da budget attribuiti e relativi contratti stipulati), la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (per il tramite della predetta normativa interposta);

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell'attività economica privata.

Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell'art.32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.134 della Costituzione, dell'art.1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 79 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, «la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli artt. 117 comma 3, 3, 97, 117 comma 1, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.



Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente.

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore.

Giuseppe Sapone, Consigliere.

Il Presidente: RIGGIO

L'estensore: DE LEONI

15C00044

N. 27

Ordinanza del 27 febbraio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da La società Panoramica Srl contro Regione Lazio e Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

(Sezione Terza Quater)

Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso n. 1606 del 2013 proposto da La società Panoramica a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo di Raimondo presso il cui studio in Roma, via Savoia n. 86, è elettivamente domiciliata;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Il Commissario ad acta per la Sanità, della Regione Lazio nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, non costituito in giudizio;



Per l'annullamento: del decreto del Presidente della Regione Lazio adottato in qualità di Commissario ad acta n. 348 del 22 novembre 2012 recante «Legge del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza specialistica anno 2012»: del decreto del Presidente della Regione Lazio adottato in qualità di Commissario ad acta n. 349 del 22 novembre 2012 recante «Legge del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera anno 2012»: di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente gestisce la struttura di ricovero e cura polispecialistica denominata Villa Pia che eroga in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale prestazioni - di assistenza specialistica ed assistenza ospedaliera.

Con il proposto gravame ha impugnato i decreti del Presidente della Regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato i budget già assegnati per il 2012, disponendone le seguenti riduzioni:

Euro 518.074,00 per le prestazioni di acuti;

Euro 135.187,00 per le prestazioni di lungodegenza;

Euro 212,35 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Euro 164,36 per le prestazioni APA.

I suddetti decreti sono stati adottati in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge (art.15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche in legge n. 135/2012). Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea rappresentazione dei fatti, per contraddittorietà ed irragionevolezza;

2) Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifeste.

Si è costituita la Regione Lazio contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

Oggetto della presente controversia sono i decreti del Presidente della Regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato i budget già assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario.

Come sopra esposto i gravati decreti sono stati adottati in applicazione dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo



30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata con il secondo motivo di doglianza, la disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti risulterebbe in palese contrasto con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione.

Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione è stato evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materia di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14, comma 5, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto risulta in palese contrasto con l'invocato art. 117, comma 3.

Al riguardo il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007) e che il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione proprio perchè individua specificatamente i settori ove conseguire i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una meta quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei compatti di spesa dove ottenerli nonchè le modalità per conseguirli, risulterebbe non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma, e pertanto, la prospettazione ricorsuale sotto tale aspetto non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la dedotta violazione dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare la società ricorrente ha sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonchè il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta, esecuzione dei quali hanno allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Da ultimo, infine, risulta non manifestamente infondata anche la prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio della libertà dell'attività economica privata.

La rilevanza e la pregiudizialità della sollevata questione di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, atteso che investe la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale di cui in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente.

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore.

Giulia Ferrari, Consigliere.

Il Presidente: RIGGIO

L'estensore: SAPONE

15C00045

N. 28

*Ordinanza del 27 febbraio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Centro di Sanità Spa in liquidazione contro Regione Lazio ed altri*

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso integrato da motivi aggiunti n. 1640 del 2013 proposto dal Centro di Sanità Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Masiani presso il cui studio in Roma, Piazza Adriana n. 5, è elettivamente domiciliato;

Contro:

Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone e con questa elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;



Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario ad acta per l'Attuazione del piano di rientro dei disavanzi del Settore sanitario della Regione Lazio, Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti di:

Clinica Mater Misericordiae, San Raffaele Spa, Casa di Cura Villa Fulvia, Ospedale Policlinico Gemelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento:

del decreto del Presidente della Regione Lazio adottato in qualità di Commissario ad acta n. 349 del 22.11.2012, recante "Legge del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera anno 2012";

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente gestisce la casa di cura Nomentana Hospital che eroga nella Regione Lazio in regime di accreditamento con il servizio sanitario prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica.

Con il proposto gravame ha impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha rideterminato i budget già assegnati a ciascuna struttura sanitaria per il 2012, disponendo una riduzione per ciascuno degli stessi nella misura del 6.8519%.

Il suddetto decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

A) *Parte I: Illegittimità del decreto 349 del 22 novembre 2013.*

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e dei principi dell'ordinamento comunitario. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparità di trattamento.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Sotto diverso profilo. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparità di trattamento.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012). Art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparità di trattamento e irrazionale discriminazione. Sviamento di potere. Violazione principio di tipicità e di legalità.



B) *Parte II: Illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Illegittimità derivata.*

C) *Parte III: Illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi, presupposti (rinvio ai precedenti ricorsi pendenti).*

Successivamente, a seguito della notifica del decreto commissariale n. 2012 del 23 maggio 2013 con cui sono stati rettificati i valori della spesa a consuntivo del 2011, la società ricorrente ha proposto il seguente ed articolato motivo aggiunto di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14 del D.L., n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparità di trattamento e irrazionale discriminazione.

Si sono costituite le intime amministrazioni contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

Oggetto della presente controversia è il decreto del Presidente della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato i budget già assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario ed eroganti prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica.

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014".

Non manifestamente infondata è la prospettata violazione dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare è stato sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità, di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;


b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta, esecuzione dei quali hanno allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature.

Ugualmente non manifestamente infondata è la prospettata violazione dell'art. 32 della Costituzione.

Sostiene in merito la società ricorrente che le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre rilevanti riduzioni effettuate negli anni precedenti, avrebbero determinato una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale "le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana".

La rilevanza e la pregiudizialità della sollevata questione di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che investe la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.



P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale di cui in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente;

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore;

Giulia Ferrari, Consigliere.

Il Presidente: RIGGIO

L'Estensore: SAPONE

15C00046



RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al ricorso n. 66 del Registro ricorsi 2014. (Ricorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie generale - n. 45 del 29 ottobre 2014).

Il titolo e i riferimenti normativi relativi al ricorso n. 66 del Registro ricorsi 2014 (riportati sia nel sommario che alle pagine 81 e 82 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1^a serie speciale - n. 45 del 29 ottobre 2014), sono rettificati come segue:

«Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Emendamento alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita») - Previsione che la futura revisione del sistema fiscale finalizzato alla riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, ove attuata per mezzo di decreti delegati che prevedano nuovi e maggiori oneri, debba trovare copertura in altri decreti legislativi a loro compensazione e che a tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 1, comma 11.

- Statuto della Regione Siciliana, articoli 36 (in combinato disposto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074), 14, 17, 37, 38 e 43.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Prevista maggiorazione dello 0,5% sul tributo dell'11% previsto sui fondi pensione, con riserva allo Stato di quota della maggiore imposta per 4 milioni di euro, al fine di alimentare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 4, comma 6-ter.

- Statuto della Regione Siciliana, articoli 36 (in combinato disposto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074), 14, 17, 37, 38 e 43.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Prevista destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale effettivamente incassate nel 2013 rispetto a quelle conseguite nel 2012 a copertura degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto-legge impugnato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, commi 1 e 1-bis.

- Statuto della Regione Siciliana, articoli 36, 14, 17, 37 e 38.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica - Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 - Previsione di ulteriori oneri a carico della Regione Siciliana elevando il contributo a 220 milioni per l'anno 2014 e 311 milioni per il triennio 2015-2017 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di equilibrio di bilancio - Lesione del principio di leale collaborazione per l'assenza della preventiva intesa con la Regione.

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2 e 3.

- Costituzione, articoli 81, ultimo comma, e 119; Statuto della Regione Siciliana, articoli 36 e 43;



Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Previsione che il mancato versamento da parte delle province e delle città metropolitane del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga direttamente recuperato dall' Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale.

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 47, commi da 1 a 7.

- Statuto della Regione Siciliana, articoli 36, 14, 17, 37 e 38.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Previsione che le maggiori entrate conseguite, per effetto delle misure nello stesso comma indicate, sono destinate a copertura finanziaria delle riduzioni previste dal decreto-legge impugnato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di territorialità delle imposte spettanti alla Regione Siciliana.

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 50, comma 10.

- Statuto della Regione Siciliana, articoli 14, 17, 36, 37, 38 e 43.».

14C00372

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-010) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 5 0 3 1 1 *

